

<b>PARLAMENTO EUROPEO</b> (Lussemburgo, Bruxelles o Strasburgo)		(Direzione <b>Tel.:</b> <b>Fax:</b>
--	---	---

BUONO D'ORDINE DI SERVIZI N. <esercizio / n. sequenziale>

(Nome del contraente)  
 (indirizzo)

Riferimento del bando di gara:

Numero ED: / /

Altri riferimenti:

Riferimento	Designazione	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Totale	IVA
					Totale al netto delle imposte	0,00 EUR
					IVA	0,00 EUR
					Altre imposte	0,00 EUR
					Totale tutto compreso	0,00 EUR



Data della firma:

Ordinatore competente,

(Cognome e nome dell'Ordinatore competente)

<b>Luogo di esecuzione:</b> (obbligatorio)  <b>Termine di esecuzione:</b> (obbligatorio)  <b>Condizioni speciali di esecuzione:</b>	<b>Periodo di garanzia:</b> a decorrere dal:
	<b>Condizioni speciali (fatturazione, penali applicabili e altre):</b>
	<b>Persona da contattare:</b>

Costituiscono parte integrante del buono d'ordine i documenti seguenti, che prevalgono l'uno sull'altro in ordine di enumerazione:

- I. Condizioni particolari applicabili all'appalto (cfr. retro)
- II. Invito a presentare offerte e/o capitolato d'oneri e relativi allegati
- III. Offerta del contraente

### Condizioni particolari applicabili all'appalto

1. Il Parlamento europeo effettua tutti i pagamenti relativi al presente buono d'ordine tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nell'offerta del contraente mediante i codici IBAN e BIC.
2. Ogni richiesta di pagamento deve essere trasmessa al Parlamento europeo in busta, plico o mezzo equivalente, sul quale dovrà essere chiaramente visibile e identificabile la dicitura "demande de paiement". La richiesta dovrà essere inviata al Service du courrier officiel del Parlamento europeo, Plateau du Kirchberg, L-2929 Lussemburgo. Le fatturazioni parziali non saranno accettate, a meno che non siano specificamente previste dal presente buono d'ordine.
3. Gli importi dovuti in esecuzione integrale del presente buono d'ordine sono pagabili entro un termine di 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di registrazione della richiesta di pagamento da parte del contabile del Parlamento europeo. I pagamenti sono effettuati soltanto se il contraente ha soddisfatto tutte le sue obbligazioni contrattuali alla data di invio della fattura. In caso di ritardo nel pagamento, il contraente ha diritto a percepire gli interessi di mora. Gli interessi si applicano per il periodo trascorso tra il giorno di calendario successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e il giorno di pagamento effettivo (incluso). Qualora gli interessi di mora siano inferiori o pari a 200 EUR, essi sono versati al contraente solo previa richiesta presentata entro due mesi dalla data di ricevimento del pagamento. Il termine può essere sospeso dal Parlamento europeo se alla data di ricevimento della richiesta di pagamento la somma non è dovuta, se non è stata prodotta adeguata documentazione o se si rendono necessarie ulteriori verifiche per accertare l'ammissibilità della richiesta.  
Il Parlamento europeo comunica formalmente al contraente l'irricevibilità della sua richiesta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equivalente. La sospensione decorre dalla data d'invio della comunicazione.  
La richiesta di pagamento sarà respinta se la somma non è dovuta, se risulta errata e deve essere completata da una nota di credito, se non contiene gli elementi essenziali previsti o se è stata redatta in modo non conforme alla vigente normativa fiscale.
4. Il contraente accetta gli eventuali vincoli di carattere finanziario connessi al regime dei dodicesimi provvisori, qualora il bilancio generale dell'Unione europea non risulti adottato all'inizio dell'esercizio.
5. Il Parlamento europeo, in quanto istituzione dell'Unione europea, è esente dal pagamento di imposte e tasse, in particolare l'IVA, ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. Detta esenzione è accordata al Parlamento europeo dai governi degli Stati membri a posteriori mediante rimborso effettuato su presentazione della relativa documentazione oppure mediante esenzione diretta.
6. Se, in virtù della normativa fiscale in vigore, il contraente è tenuto ad assolvere l'IVA sulle somme percepite ai sensi del presente buono d'ordine, il Parlamento europeo versa al contraente il prezzo finale (IVA inclusa) e ne richiede successivamente il rimborso alle autorità nazionali competenti. La fattura, redatta conformemente alla normativa applicabile in materia di IVA, deve menzionare chiaramente che i servizi sono destinati al Parlamento europeo ed indicare separatamente il prezzo IVA esclusa dovuto per i servizi, e l'IVA applicata.
7. L'accettazione dell'ordine implica la rinuncia a qualsiasi altra condizione.
8. In caso di ritardo, negligenza manifesta o mancata esecuzione del presente buono d'ordine, il Parlamento europeo può, affinché il suo danno sia adeguatamente risarcito, trattenere sull'importo residuo dovuto al contraente le somme corrispondenti al danno subito, compresi se del caso gli interessi di mora e le spese sostenute in relazione al danno. Fatta salva la facoltà del contraente di avviare un procedimento contenzioso, la determinazione dei danni, degli interessi di mora e delle spese ai fini del prelievo del corrispettivo sarà effettuata dal Parlamento europeo.  
In caso di ritardo, il Parlamento europeo ha la facoltà, in alternativa all'applicazione del primo comma, di applicare la penale indicata sul fronte del presente buono d'ordine, per ogni giorno di calendario di ritardo rispetto al termine inizialmente previsto per l'esecuzione.
9. Salvo diversa disposizione indicata sul fronte del presente buono d'ordine, quest'ultimo è soggetto al diritto dell'Unione europea, integrato dal diritto vigente nel luogo di esecuzione.
10. Il contraente dichiara di accettare che determinati elementi del presente buono d'ordine, ossia il suo nome o la sua ragione sociale, nonché l'oggetto e l'importo dell'appalto aggiudicato, formino oggetto della pubblicità imposta dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione. Tutti i dati personali figuranti nell'offerta e nel buono d'ordine sono trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Il contraente ha diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano e diritto di rettifica degli stessi<sup>1</sup>.
11. Ogni controversia tra il Parlamento europeo e il contraente relativa al presente buono d'ordine, per la quale non sia stato possibile giungere ad una composizione amichevole, è sottoposta al Tribunale, organo giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea, in virtù dell'articolo 256, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
12. Il contraente si impegna ad adempiere agli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale e da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui all'allegato X della direttiva 2014/24/UE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65). Egli adotta ogni misura opportuna (assicurazioni e altro) per coprire il proprio personale contro i rischi cui quest'ultimo possa essere esposto nel periodo di esecuzione del presente buono d'ordine. Il contraente deve essere in grado di dimostrare in ogni momento, alla prima richiesta del Parlamento europeo, che il proprio personale è in regola con la legislazione applicabile all'esecuzione del buono d'ordine.
13. Il Parlamento europeo può disdire integralmente o parzialmente il presente buono d'ordine ipso iure, senza azione giudiziaria e senza indennizzo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi: a) quando il contraente si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 106 e 107 del regolamento (UE) n. 966/2012 o gli è stata irrogata una sanzione ai sensi dell'articolo 106 dello stesso; b) quando dopo l'aggiudicazione dell'appalto, la relativa procedura o l'esecuzione del buono d'ordine risultano inficiate da gravi errori, da irregolarità, da corruzione o da frode; oppure c) in caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi legali di cui al punto 12, fatte salve le disposizioni del punto 8. Il contraente potrà inoltre essere escluso dalla partecipazione a futuri appalti indetti dall'Unione europea.

14. Tranne in caso di dolo o di colpa grave da parte sua, il Parlamento europeo non può essere ritenuto responsabile dei danni subiti dal contraente o dal suo personale nel corso della prestazione dei servizi oggetto del presente buono d'ordine.

15. Il contraente non può, senza la preventiva autorizzazione scritta del Parlamento europeo, cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti dal presente buono d'ordine, subappaltare, anche in parte, l'esecuzione degli incarichi che gli sono stati affidati o servirsi di fatto di terzi sostituiti per le medesime finalità. In tutti i casi, anche quando il Parlamento europeo autorizza il contraente a subappaltare, quest'ultimo rimane l'unico e solo responsabile della corretta esecuzione del buono d'ordine.

16. Tutti i diritti di proprietà intellettuale o industriale attinenti ai servizi acquisiti nel quadro dell'esecuzione del presente buono d'ordine sono di proprietà del Parlamento europeo, che può sfruttarli senza limitazioni. Qualora l'esecuzione del buono d'ordine preveda l'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale o industriale appartenenti a terzi, il contraente lo segnala e garantisce con la presente clausola di aver ottenuto dal titolare (o dai titolari) di detti diritti o dai suoi (loro) rappresentanti legali l'autorizzazione ad utilizzarli.

17. Il contraente adotta tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano compromettere l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del presente buono d'ordine. Ogni conflitto d'interessi che emerga nel corso della sua esecuzione od ogni interesse professionale configgente va immediatamente notificato per iscritto al Parlamento europeo. In tali casi il contraente adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari per porvi rimedio.

18. Salvo preventiva autorizzazione scritta del Parlamento europeo, il contraente è tenuto a mantenere riservati nei confronti di qualunque persona non autorizzata i fatti, le informazioni, le conoscenze, i documenti o altri elementi che il Parlamento europeo gli ha indicato come riservati. Ogniquale volta voglia diffondere o pubblicare informazioni relative al presente buono d'ordine, il contraente è tenuto a ottenere in via preliminare l'autorizzazione scritta del Parlamento europeo.

19. Il contraente non può in nessun caso utilizzare riprese esterne o interne degli edifici del Parlamento europeo a fini pubblicitari o commerciali senza la preventiva autorizzazione del Parlamento europeo.

20. Ogni modifica del presente buono d'ordine, comprese le aggiunte o le soppressioni, deve formare oggetto di una clausola aggiuntiva scritta, stipulata alle stesse condizioni del buono d'ordine. Nessuna intesa verbale può essere vincolante per le parti a tal fine.

21. Il contraente è tenuto a sottoscrivere le assicurazioni prescritte dalla legislazione vigente contro i rischi e i danni connessi all'esecuzione del contratto, soprattutto in materia di responsabilità civile, e a fornire, alla prima richiesta del Parlamento europeo, una copia della polizza d'assicurazione.

22. Se il Parlamento europeo lo desidera, quanto prima dopo il completamento delle prestazioni, le parti redigono un verbale di collaudo definitivo, a condizione che, in base ai test pertinenti, le prestazioni risultino conformi al presente buono d'ordine.

23. Qualora il Parlamento europeo non sia in grado di emettere il collaudo definitivo per tutte le prestazioni o parte di esse, esprime formalmente le proprie riserve nel verbale di cui al punto 22. Il contraente è tenuto a dare risposta alle riserve del Parlamento europeo effettuando prestazioni di servizi conformi al presente buono d'ordine, quanto prima a decorrere dalla redazione del verbale in cui figurano le riserve. Il collaudo definitivo avviene soltanto se le prestazioni di servizi sono conformi al presente buono d'ordine.

24. Il contraente fornisce per ogni prodotto oggetto di prestazioni una garanzia nei termini di cui al presente buono d'ordine.

25. Il contraente è tenuto a rimediare ad eventuali difetti o malfunzionamenti segnalatigli dal Parlamento europeo durante il periodo di garanzia, nei 30 giorni di calendario successivi al ricevimento della segnalazione.

*Da firmare e rispedire soltanto se nella documentazione di gara non è stato esplicitamente menzionato che la presentazione di un'offerta comporta l'accettazione di tutte le condizioni d'appalto del capitolato d'onere e dei documenti allegati.*

Con la presente il contraente dichiara di accettare le disposizioni del presente buono d'ordine.

Data,

Firma \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Il riferimento al regolamento (CE) n. 45/2001 può essere soppresso se è stato già menzionato in uno degli altri documenti di gara (vedasi articolo 29 delle modalità di applicazione del regolamento finanziario).